



---

Corte III  
C-3289/2011

## **Sentenza del 22 gennaio 2013**

---

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),  
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey,  
cancelliere Manuel Borla.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

contro

**Ufficio federale della migrazione (UFM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Ritiro di valori patrimoniali.

**Fatti:****A.**

A.\_\_\_\_\_, cittadino nigeriano nato l'..., è giunto, insieme alla moglie/concubina, B.\_\_\_\_\_ cittadina nigeriana nata il ..., in Svizzera il 10 ottobre 2010, depositando il medesimo giorno una domanda di asilo. In particolare, interrogato presso il Centro di registrazione di Chiasso, l'interessato ha specificato di non disporre di alcun mezzo finanziario (cfr. verbale di audizione Centro di registrazione e di procedura di Chiasso e Foglio dati personali del Centro di registrazione).

**B.**

Nella notte tra il 12 e 13 gennaio 2011 l'interessato, posto a beneficio di un permesso N, veniva fermato per un regolare controllo dalla Polizia della Città di Lugano. Contestualmente l'autorità procedeva ad un controllo presso la camera 43 del foyer CRS, dove egli risiedeva assieme alla moglie, rinvenendo un importo complessivo di fr. 1'500.- e Euro 200.-.

Interrogato dalla Polizia cantonale in merito alla provenienza del denaro, A.\_\_\_\_\_ ha affermato che fr. 500.- provenivano da risparmi suoi e di sua moglie, mentre "il resto dei soldi [...] è stato inviato dal [suo] avvocato dall'Italia" (cfr. verbale d'interrogatorio del 13 gennaio 2011, pag. 2); in proposito egli ha precisato che "siccome quando mi trovavo in Italia, lavoravo in nero, il padrone non mi pagava lo stipendio. Con l'aiuto di un mio amico sono riuscito a dimostrare che avevo guadagnato questi soldi e mi sono stati inviati 800 Euro" (cfr. verbale d'interrogatorio del 13 gennaio 2011, pag. 2).

La Polizia cantonale ha quindi sequestrato un importo complessivo di fr. 1'656.- (ovvero fr. 1'400 .- e Euro 200 al cambio di 1.28 del 17 gennaio 2011 fr. 256.-), lasciando a libera disposizione di A.\_\_\_\_\_ fr. 100.-. L'importo è stato in seguito trasferito sul conto n. 20057019, intestato all'interessato, allo scopo di effettuare i versamenti nell'ambito dell'obbligo del contributo speciale.

**C.**

Con decisione del 10 maggio 2011, l'UFM ha confermato il ritiro della suddetta somma di denaro, il versamento sul conto n. 20057019, intestato all'interessato, ed il computo sul contributo speciale a cui egli soggiace. A dire dell'autorità di prime cure l'interessato non ha fornito alcuna dichiarazione che confermi o giustifichi la provenienza della somma di denaro.

**D.**

Con ricorso del 7 giugno 2011, A.\_\_\_\_\_ ha chiesto di annullare la decisione dell'autorità di prime cure e di essere posto a beneficio dall'assistenza giudiziaria. A suo dire i soldi provengono in parte da attività lucrativa lecita svolta in Italia prima dell'arrivo in Svizzera, come pure dall'attività di acquisto e rivendita di capelli in Ticino.

**E.**

Con osservazioni dell'8 luglio 2011 l'UFM ha indicato che durante l'interrogatorio del 12/13 gennaio 2011 il ricorrente ha riferito che l'importo di fr. 500.- sarebbe appartenuto alla moglie, quale frutto dei risparmi effettuati dai coniugi, mentre il resto sarebbe provenuto da un'attività lucrativa esercitata in nero in Italia. In proposito l'UFM ha rilevato che il ricorrente non ha fornito alcun documento probante le proprie affermazioni, ma anzi ha indicato che un certo importo provverebbe dall'attività di rivendita capelli esercitata in Ticino, allorquando le ricevute prodotte provengono dall'Italia. Di fronte a queste contraddizioni, l'UFM si è riconfermato nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.

**Diritto:****1.**

**1.1** Contro le decisioni concernenti il ritiro di valori patrimoniali rese dall'UFM può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] in relazione con l'art. 31 e l'art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).

**1.2** Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Nella presente fattispecie il Tribunale amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

**1.3** Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

**2.**

Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

**3.**

**3.1** Conformemente all'art. 85 cpv. 1 LAsi in quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere rimborsati. A tale scopo l'art. 86 cpv. 1 LAsi prevede che i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, che esercitano un'attività lavorativa, debbano rimborsare le spese di cui all'art. 85 cpv. 1 LAsi. Secondo l'art. 87 cpv. 1 LAsi i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa. L'art. 87 cpv. 2 LAsi prevede che le autorità competenti possano mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del rimborso delle spese secondo l'art. 85 cpv. 1 LAsi, se le menzionate persone non possono dimostrare che i detti valori provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale (art. 87 cpv. 2 lett. a LAsi), se non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali (art. 87 cpv. 2 let. b LAsi) oppure se possono dimostrarne la provenienza, ma viene superato l'importo fissato dal Consiglio federale (art. 87 cpv. 2 lett. c LAsi). Ai sensi dell'art. 16 cpv. 4 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, RS 142.312) l'importo summenzionato ammonta a fr. 1000.--. Per valori patrimoniali secondo l'art. 87 LAsi s'intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari (art. 16 cpv. 1 OAsi 2). I valori patrimoniali prelevati sono versati sul conto individuale della persona interessata e sono interamente computati sul contributo speciale da versare (cfr. art. 87 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 17 OAsi 2).

**3.2** Sulla base del principio dell'inversione dell'onere della prova previsto all'art. 87 cpv. 2 lett. a e b LAsi, la dimostrazione della provenienza dei

valori patrimoniali incombe alla persona tenuta a versare il contributo speciale (cfr. art. 86 cpv. 4 lett. a LAsi nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007; cfr. le sentenze del Tribunale federale 2A.356/2004 del 6 settembre 2004 consid. 5.2 e 5.3 nonché 2A.331/2001 del 19 settembre 2001 consid. 2a). Nel caso in cui l'interessato non può provare l'origine dei valori patrimoniali, essi vengono ritirati al fine di rimborsare le spese di aiuto sociale, di partenza, di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso (cfr. art. 85 cpv. 1 LAsi). Se al contrario l'interessato è in grado di provare la legittimità della provenienza dei valori patrimoniali, il loro ritiro avviene unicamente nella misura in cui è superato l'importo fissato dal Consiglio federale (art. 87 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 16 cpv. 4 OAsi 2). Se la provenienza di detti valori non può essere provata, viene ritirata la totalità dell'importo.

**3.3** La dimostrazione della provenienza dei valori patrimoniali sottostà a condizioni molte severe. Se l'origine non può essere comprovata immediatamente sulla base di una valida documentazione, bisogna attendersi dalla persona interessata che le affermazioni rilasciate nell'ambito del ritiro dei valori patrimoniali siano confermate in un secondo tempo da prove chiare, plausibili e coerenti. Mere affermazioni non comprovate non sono ritenute sufficienti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-2745/2010 del 16 dicembre 2011 consid. 3.4 con ulteriori riferimenti). La validità dei mezzi di prova forniti posteriormente al ritiro dei valori patrimoniali viene esaminata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso di specie ad eccezione di casi in cui le contraddizioni sono manifestamente palesi senza che sia necessario effettuare ulteriori indagini (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1256/2006 del 4 giugno 2008 consid. 3.3 con ulteriori riferimenti).

#### **4.**

**4.1** Nel suo ricorso l'interessato ha dichiarato che i soldi sequestrati provengono in parte da attività lucrativa lecita svolta in Italia prima del suo arrivo in Svizzera, e in parte dall'attività di acquisto e rivendita di capelli esercitata in Ticino. Orbene gli atti di causa prodotti, segnatamente uno scontrino fiscale e una ricevuta, non intestata al ricorrente, per Euro 1'505.- comprovano unicamente un'attività di vendita di capelli avvenuta in Italia nel dicembre del 2010. Ciò detto A. \_\_\_\_\_ non ha comprovato quanto da lui riferito in occasione dell'interrogatorio di polizia del 12/13 gennaio a margine del sequestro dell'importo litigioso, come pure nelle conclusioni proferite nel ricorso inoltrato a questo Tribunale. Infatti in occasione del fermo, il ricorrente ha dapprima affermato che fr. 500.- erano

risparmi suoi e di sua moglie, mentre il rimanente importo era il frutto di lavoro in nero in Italia, inviato dal proprio avvocato dopo, presumibilmente, una vertenza con l'ex datore di lavoro (cfr. verbale d'interrogatorio del 13 gennaio 2011, pag. 2). Anche nel ricorso A.\_\_\_\_\_ non è stato chiaro riferendo che l'attività di vendita e rivendita capelli è esercitata in Ticino mentre le ricevute provengono da un'attività esercitata in Italia. Va infine rilevato che, al suo arrivo in Svizzera, il ricorrente ha dichiarato di non disporre di alcun mezzo finanziario (cfr. verbale di audizione al Centro di registrazioni di Chiasso).

**4.2.** Ciò detto, ne discende che il ricorrente non è stato in grado di documentare in maniera oggettiva e chiara la provenienza del denaro trovato in suo possesso. Egli non ha né dimostrato sulla base di documenti appropriati la provenienza di tale denaro contante né fornito in un secondo tempo dati chiari, concludenti e concordanti di come egli avrebbe potuto risparmiare tale importo. Ne consegue che è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha deciso di ritirare l'importo di fr. 1656.-.

#### **5.**

Ne discende che l'UFM con decisione del 10 maggio 2011 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

#### **6.**

Resta ora da valutare la richiesta del ricorrente di esonero dal pagamento delle spese inoltrata mediante atto ricorsuale del 7 giugno 2011.

Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). La parte interessata è ritenuta indigente se non è in grado di assumersi le spese del processo senza doversi servire dei mezzi finanziari che necessita ai fini della copertura del suo minimo vitale e quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1 e ulteriori riferimenti),

Nella fattispecie, le conclusioni del ricorso non sembravano a prima vista dover avere esito sfavorevole e, ritenuto l'insieme delle circostanze concrete, si evince che lo stato di bisogno è dato.

Visto quanto precede l'istanza di esonero dalle spese di procedura posta dal ricorrente è accolta. Di conseguenza non si prelevano spese processuali.

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. N ...; incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Manuel Borla

Data di spedizione: